

| | | |
|---|---|--|
|  | Città di Motta di Livenza PROVINCIA DI TREVISO UFFICIO AMBIENTE | P.zza Luzzatti, 1 31045 Motta di Livenza c.f. 80011450261 p.i. 01116800267 Tel. 0422-761530 comune.mottadilivenza.tv@pecveneto.it |
|---|---|--|

ORDINANZA n. 5/2024 - Prot. n. 18545

Li, 06.11.2024

OGGETTO: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO, VALIDITÀ' FINO AL 30/04/2025.

IL S I N D A C O

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali in ambito urbano con effetti negativi sulla salute e costituisce una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le specifiche condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m³ da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. La Commissione Europea, valutata la documentazione che l'Italia produrrà per dimostrare l'effettivo adempimento della sentenza, potrà chiedere alla Corte di giustizia di disporre l'applicazione di sanzioni pecuniarie;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero; che con il Tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) convocato dalla Provincia di Treviso il 03/10/2024 sono state esaminate le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da adottare per la stagione 2024/2025;
- con deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 24 luglio 2024 ha esteso la validità delle misure già deliberate fino alla approvazione dell'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 480 del 2 maggio 2024;
- nell'allegato B "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria per il triennio 2021-2023" della DGRV n. 238/2021 relativamente al Settore Trasporti e prevista una nuova azione di "Rafforzamento delle limitazioni alla circolazione veicolare previste dall'Accordo di Bacino Padano:
 - introduzione del divieto di circolazione dei veicoli privati fino a Euro 2 compreso nei comuni con popolazione compresa tra 10000 e 30000 abitanti non appartenenti alle zone "Agglomerato" Con durata temporale dal 1 ottobre al 30 aprile di ogni anno";
 - che nell'allegato A del DGR n. 1089 del 09 agosto 2021 è presente il "prospetto riassuntivo degli eventuali interventi diretti alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti, per la valutazione in capo ai Comuni competenti per l'applicazione delle misure straordinarie riportate all'allegato B) alla DGR n. 238/2021, nonché per effetto del PRTRA, dell'Accordo Bacino Padano e delle altre misure assunte nel tempo".

VISTI:

- il D.Lgs. 13/08/2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- l'art. 7 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- gli art. 7 bis e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

RILEVATO che l'Accordo Padano prevede che:

- a) le misure temporanee e omogenee si attivino in funzione del livello di allerta raggiunto; il sistema di azioni è modulato su tre gradi di allerta per il PM10 con un sistema "a semaforo" e precisamente:

– **nessuna allerta - semaforo verde:**

nessun superamento misurato nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) della concentrazione di PM10 inferiore a 4 giorni;

– **livello di allerta 1 - semaforo arancio:**

attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti;

– **livello di allerta 2 - semaforo rosso:**

attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (50 µg/mc) sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti;

b) l'ARPAV, al raggiungimento del livello di allerta arancio o rosso, invierà ai Comuni interessati una e-mail informativa nelle giornate di lunedì e giovedì non festivi;

– che le misure temporanee, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;

– che i cittadini potranno visualizzare le informazioni Arpav relative ai livelli di allerta all'indirizzo: https://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bollettino_allerta_PM10.php;

DATO ATTO che in base alla nuova zonizzazione il Comune di Motta di Livenza rientra in zona IT0522 "Pianura", comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 30.000 abitanti non appartenenti alle zone "Agglomerato";

PRESO ATTO della conformazione territoriale del Comune di Motta di Livenza, con concentrazione dell'abitato nel capoluogo e nelle frazioni, e attraversati da arterie regionali e provinciali, SR53 Postumia, SP51, SP52, SP53 e SP166, elementi viabilistici che rendono di dubbia efficacia e di difficile applicazione le limitazioni della circolazione;

VISTI:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 122 del 27/05/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";

- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con deliberazione di Consiglio Regionale n. 57 del 11.11.2004 e successivo aggiornamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 19.04.2016;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016 "Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati a biomassa legnosa";

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6.6.2017;

- La deliberazione di Giunta Regionale n. 238 del 23/03/2021;

- La deliberazione di Giunta Regionale n. 1089 del 09/08/2021;

- La deliberazione di Giunta Regionale n. 786 del 24/07/2024;

- il Decreto Legislativo 13 agosto 2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

- il Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023;

– l'art. 50 del D.L.gs n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa,

1. Di Attenersi alla riduzione delle temperature medie per il riscaldamento civile:

Nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del D.P.R. n. 412/93 e s.m.i.:

a A massimi 19° C + 2° C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/39 con le sigle:

b E.1 – residenza e assimilabili;

c E.2 – uffici e assimilabili;

d E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;

e E-5 – attività commerciali e assimilabili;

a E.6 – attività sportive;

b A massimi 17° C + 2° C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 - attività industriali ed artigianali e assimilabili.

f I titolari/rappresentanti di siti produttivi possono richiedere deroghe ai limiti di temperatura dell'aria negli ambienti qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

a - esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;

- con l'energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

g Sono esclusi dal rispetto delle seguenti limitazioni:

a - gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;

b - gli edifici adibiti a piscine.

a Il divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:

b - Cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;

c - Box, garage, depositi.

2. Divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dalla DGRV n. 1908/2016 **in condizioni di allerta verde**, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

3. Divieto di utilizzare generatori di calore a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (DGRV n. 1908/2016) **in condizioni di allerta arancio-rossa** fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

4. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II, sez.4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, fatte salve comprovate necessità di sostentamento di esigenze primarie;

5. Divieto di spandimento liquami zootecnici, esclusi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

6. Divieto di combustione all'aperto dei residui vegetali, in applicazione della DGRV n. 122/2015 con l'eccezione dei materiali vegetali soggetti ad obbligo di combustione per disposizione regionale con finalità antiparassitaria;

7. Divieto di falò rituali e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, salvo deroghe per i fuochi di capodanno e per i falò rituali in occasione dell'Epifania, legati a consolidate tradizioni pluriennali, alimentati a legna vergine purché preventivamente autorizzati dalla Polizia Locale e/o dalla Questura;

8. L'istituzione del divieto di circolazione, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 30/04/2025 dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi infrasettimanali, dalle ore 8.30 alle ore 18.30: nei centri abitati del comune, così come definito dall'art.3 comma 1 punto 8) del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada", in tutte le strade comunali ad esclusione:

- S.R. 53 Postumia, ricadente entro i confini comunali, - S.P. 12 (Postumia-Quartarezza-Mure), S.P. 51 (Motta-S.Giovanni-Meduna) S.P. 52 (Motta-Lorenzaga-S.Stino), S.P. 53 (Motta-z.i Sud Magnadola-Cessalto), S.P. 166 (Motta-Malintrada-Chiarano) ricadenti entro i confini comunali, **alle seguenti categorie di veicoli:**

- categoria M e N Benzina Euro 0 e Euro 1; categoria M e N Diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2; Cicli e motocicli categoria L Euro 0;

9. L'esenzione dal divieto di cui sopra delle seguenti categorie di veicoli a motore:

- *Veicoli a basse emissioni, Trasporti collettivi, Servizi alla comunità, Enti e Pubbliche Amministrazioni, Commercianti, Trasporto merci, Cantieri, Targhe estere e turismo, Revisioni, Lavoratori e Turnisti, Cerimonie, ISEE inferiore ad €16.631,71, Emergenze, Pubblica sicurezza, Veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi;*

10. Obbligo di spegnimento dei motori per tutti i livelli di allerta, degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste di durata maggiore di un minuto in corrispondenza di particolari impianti semaforici;

AVVISA

Il presente provvedimento ha validità dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 30 aprile 2025;

Alle violazioni della presente Ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche predisposizioni di legge, si applica:

- per chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all'aperto, fermo restando le sanzioni previste dal D. Lgs. 152/2006 e salvo che i fatti non costituiscano più gravi reati, da € 25,00 a € 500,00 previste dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.

267, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;

- la sanzione amministrativa da € 168,00 a € 678,00, prevista dall'art. 7 comma 13-bis del Codice della strada, D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

- per chiunque violi il divieto di bruciare materiali vegetali nel luogo di produzione, in violazione dell'art. 10 del Decreto Legge n. 69 del 13 giugno 2023, convertito con Legge n. 103 del 10 agosto 2023, la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 definita dal comma 4 del medesimo art. 10, secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981;

- per chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000 secondo la procedura ex Legge n. 689 del 24/11/1981, salvo norme speciali.

DISPONE

- che copia del presente provvedimento sia pubblicato all'albo pretorio comunale nel sito istituzionale on line e data la massima pubblicità. Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

- che il presente provvedimento, venga sospeso nel periodo delle festività (**natale, epifania**), **a decorrere da venerdì 20/12/2024 sino a lunedì il 06/01/2025.**

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo regionale per il veneto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune;

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo pretorio del Comune e con le modalità previste dall'art. 13, c. 6 bis - lett. e) dei dpr 115/2002 sull'assolvimento del contributo unificato.



IL SINDACO

Arch. Alessandro Righi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs n. 82/2005